



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO

DEL MERCATO AGRICOLO DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO,

denominato "Mercato Agricolo"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 29/04/2016

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, denominato "Mercato Agricolo"

Indice

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Comitato di coordinamento
- Art. 5 - Funzioni e compiti del Comitato di coordinamento
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Attività consentite
- Art. 8 - Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato
- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della vendita
- Art. 10 - Procedura per l'ammissione al Mercato Agricolo
- Art. 11 - Prodotti agricoli posti in vendita
- Art. 12 - Modalità di vendita
- Art. 13 - Addetti alla vendita
- Art. 14 - Regole di partecipazione e svolgimento
- Art. 15 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato
- Art. 16 - Prezzi praticati
- Art. 17 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti
- Art. 18 - Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione
- Art. 19 - Controlli e sanzioni
- Art. 20 - Norme finali
- Art. 21 - Norma transitoria

Art. 1 – Principi e finalità

Il Comune di San Giovanni in Marignano, in conformità ai principi sanciti dal Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" ha istituito il Mercato degli Imprenditori Agricoli denominato "Mercato Agricolo", di seguito indicato come "mercato", volendo riconoscere l'importanza che tale forma di vendita diretta, dal produttore al consumatore, riveste per l'agricoltura locale e per il consumo sostenibile.

Il mercato rappresenta un utile strumento sia per i produttori, che possono vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori, sia per i cittadini che, altrimenti, troverebbero difficoltà a raggiungere direttamente l'azienda agricola del produttore per soddisfare il fabbisogno familiare.

Il Mercato degli Imprenditori Agricoli "Mercato Agricolo" ha la finalità di:

- a. promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro Comune, dei Comuni della Provincia Rimini o dei Comuni confinanti con il Comune di San Giovanni Marignano anche se ricadenti in Province diverse;
- b. proporsi come polo di riferimento per il commercio diretto dei produttori della predetta area;
- c. promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli di stagione, che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, riducendo il più possibile la distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione.
- d. promuovere la conoscenza e l'importanza delle produzioni biologiche in quanto escludono l'utilizzo di prodotti di sintesi e di organismi geneticamente modificati ma soprattutto mirano ad una tutela e valorizzazione del terreno agricolo;
- e. valorizzare aspetti culturali locali anche attraverso l'organizzazione di iniziative legate ad arti e mestieri, recupero di coltivazioni, ed altro;
- f. evidenziare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua produzione nel territorio di riferimento, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- g. favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio nell'ottica di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore;
- h. avvicinare la produzione dei prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;

Art. 2 – Riferimenti normativi

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato, oltre che dal presente regolamento e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è disciplinato principalmente da:

- a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

b) Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1. comma 1065 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007)";

c) "Pacchetto Igiene" ovvero e i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004; 5/19

d) Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo";

e) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57" e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011;

f) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;

g) Legge 5 agosto 1981, n. 441 "Vendita a peso netto delle merci".

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 , del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) **Azienda agricola biologica**: l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 834/2007 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i.;

b) **Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame**: le attività dell'imprenditore agricolo dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine;

c) **Filiera Corta**: filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto tra il produttore e il consumatore;

d) **Imprenditore agricolo**: ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Si considerano "connesse" le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività, prevalentemente prodotti

dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

e) **Mercato agricolo di vendita diretta o a chilometro zero, farmer's market, greenmarket, mercato del contadino**: ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 sono delle "aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli";

f) **Vendita diretta**: la commercializzazione dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo effettuata direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

Art. 4 - Comitato di coordinamento

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è istituito un soggetto di coordinamento definito "Comitato" ;
2. Il Comitato di coordinamento è composto:
 - a) Da un delegato dell'Amministrazione Comunale che lo presiede,
 - b) Da un rappresentante di ogni Associazione di Categoria degli Agricoltori

Art. 5 - Funzioni e compiti del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Il Comitato si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Soggetto gestore del Mercato (Il Comune) o le Associazioni di categoria interessate, lo richiedano.
3. Effettua report sull'andamento del mercato.
4. Relaziona in merito agli obiettivi che il mercato si propone di realizzare.
5. Effettua proposte relative al miglioramento del mercato.

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il Mercato degli Imprenditori Agricoli denominato "Mercato Agricolo";
2. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

Organizzazione: l'organizzazione e il funzionamento del mercato sono affidate al Comune nella sua qualità di soggetto gestore.

Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

- a) organizzazione logistico-distributiva degli imprenditori agricoli, partecipanti al mercato sull'area a ciò destinata;
- b) organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie;
- c) organizzazione (temporanee o permanenti) di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Controllo: Al fine di garantire che lo svolgimento del mercato avvenga in modo trasparente e che persegua le finalità di pubblico interesse che ne hanno promosso la

formazione, viene affidato al Comune, Ufficio di Polizia Municipale il compito di monitorare lo svolgimento del mercato ed in particolare le dinamiche dei prezzi praticati, i raffronti con quelli del commercio ordinario, la provenienza dei prodotti nonché il rispetto delle regole imposte dal presente regolamento.

Svolgimento: ANNUALE

Periodicità: SETTIMANALE, il giorno di mercato è fissato nella giornata del **LUNEDÌ**.

Ubicazione: Area pedonale antistante la ex sede Comunale, sita in Piazza Silvagni nel periodo compreso tra il primo lunedì di ottobre e l'ultimo di aprile (periodo invernale) ed all'interno del Parco dei Tigli compreso tra il primo lunedì di maggio e l'ultimo di settembre (periodo estivo).

Numero massimo di posteggi e/o operatori ammessi: il numero massimo di operatori ammessi alla partecipazione al mercato è stabilito in 09 unità. Le dimensioni dei posteggi sono stabilite in metri lineari 4,5 per metri lineari 3 di profondità. Ogni operatore è tenuto a fare uso di apposito gazebo indicante il logo dell'associazione di categoria alla quale appartiene ovvero la denominazione aziendale. Ogni operatore è altresì tenuto a occupare il posteggio assegnato avendo cura di non occupare con il proprio veicolo a motore l'area del mercato. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la congruità del numero e della disposizione dei posteggi secondo i vincoli derivanti dalle norme di legge e dai propri regolamenti. Resta comunque inteso che **dovrà essere garantito il transito veicolare sulla Piazza Silvagni verso via XX Settembre.**

Orari di vendita: compresi nell'arco temporale che va dalle ore 7.00 alle 14.00.

3. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta, può autorizzare il trasferimento temporaneo del mercato, modificare temporaneamente gli orari di svolgimento nonché autorizzare lo svolgimento di edizioni straordinarie del mercato. Nella deliberazione deve essere specificata l'area con il numero dei banchi ammessi e la data di svolgimento.

4. Qualora la giornata di mercato ricada in concomitanza con fiere o manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale o in giorno festivo il mercato agricolo non si svolgerà, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione comunale.

5 Qualora l'area riservata al mercato agricolo sia occupata da allestimenti strutture o arredi inerenti alla realizzazione degli eventi di cui al punto precedente i, i titolari del posteggio del mercato agricolo dovranno adattarsi al mutato e temporaneo stato di fatto.

Art. 7 - attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

a) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o realizzate anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

b) partecipazione di altri operatori commerciali laddove finalizzata a favorire la fruibilità del mercato ai relativi clienti fornendo servizi appositamente destinati ai medesimi;

Art. 8 - Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato

1. Il Comune di San Giovanni in Marignano ammette alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, che abbiano presentato la domanda di ammissione al mercato di cui all'allegato c) della delibera istitutiva;

2. Le aziende di cui al precedente punto devono essere ubicate nell'ambito territoriale del Comune di San Giovanni in Marignano o dei comuni della Provincia Rimini o dei Comuni confinanti con il Comune di San Giovanni Marignano anche se ricadenti in Province diverse. A tal uopo il criterio di riferimento per l'individuazione dell'ubicazione dell'azienda è determinato nella sede principale risultante dal registro delle Imprese.

3. Nella formazione delle graduatorie per l'accesso al mercato agricolo sarà ritenuto come criterio preferenziale quello della minor distanza chilometrica esistente tra sede aziendale dell'operatore richiedente e il luogo di svolgimento del mercato. Le aziende che risultino preferite in ragione di questo criterio devono comunque assicurare lo svolgimento di un mercato che sia rappresentativo di tutte le produzioni del territorio provinciale, in caso contrario, si darà preferenza alle aziende di prodotti altrimenti non rappresentati.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della vendita

1. Gli amministratori delle imprese degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato non devono aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.

2. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende agricole, del presente regolamento, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa, e deve tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal Decreto Legislativo n.24/2002, dalla legge n.441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Procedura per l'ammissione al Mercato Agricolo

Il richiedente, interessato alla partecipazione al mercato, deve presentare la domanda di adesione al protocollo del Comune, indirizzata all'Ufficio di Polizia Municipale, utilizzando l'apposito modulo, cui deve allegare:

- a) Copia del presente Regolamento firmata per accettazione;
- b) Copia della comunicazione di Vendita Diretta ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
- c) Per aziende con annesso laboratorio di trasformazione:
 - 1) Copia dell'autorizzazione ai sensi della vigente normativa;
 - 2) Dichiarazione dell'avvenuta predisposizione ed adozione di un manuale di autocontrollo igienico ai sensi del pacchetto igiene (Reg. CE 852-853/'04) od altra normativa di filiera (es. DPR 54/94 per la produzione di prodotti a base di latte; DL 286/94 per la trasformazione delle carni, ecc.);
- d) Copia del Fascicolo Aziendale Cartaceo;
- e) Scheda attestante le produzioni aziendali distinte per prodotti disponibili alla vendita, quantità e periodi di produzione.

- f) Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di valorizzazione, prodotto biologico).

Il Comune, valuta ed elabora i documenti presentati e stabilisce la conformità o la non conformità dell'azienda al regolamento del "mercato agricolo".

Per ottenere la conformità al regolamento "Mercato Agricolo", l'azienda deve accettare, qualora richiesta, l'ispezione in azienda e il controllo sul posteggio di vendita, da parte del Comune.

Qualora l'azienda richiedente presenti delle non conformità, per ottenere l'ammissione al mercato agricolo deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che l'azienda ha completato l'attuazione del suddetto piano, il sistema di controllo può procedere ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il richiedente abbia eseguito le adeguate azioni correttive.

Tra i parametri controllati in modo sistematico ci saranno:

- il fascicolo aziendale (strumento di controllo CAA dell'organizzazione agricola di riferimento);
- il rispetto delle norme contabili e fiscali (strumento di controllo: servizio fiscale dell'organizzazione agricola di riferimento)

Effettuata con esito positivo la verifica della conformità dell'azienda da parte del Comune di San Giovanni in Marignano, al presente regolamento e alle norme da esso richiamate o presupposte l'azienda può essere ammessa al "Mercato Agricolo". L'ammissione non è trasferibile o estensibile ad altre aziende. La conformità al regolamento "Mercato Agricolo" è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo riscontro della non conformità al presente regolamento e alle norme da esso richiamate o presupposte. Il Comune, annualmente, provvede all'aggiornamento della graduatoria.

La conformità all'adesione al mercato agricolo di San Giovanni in Marignano non assolve l'assegnatario dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. Nessuna responsabilità può derivare né al Comune né Comitato per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'assegnatario stesso non allineati a leggi e/o regolamenti.

Art. 11 - Prodotti agricoli posti in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita nel mercato devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) per i prodotti non trasformati, provenire **esclusivamente** da coltivazioni e/o allevamenti aziendali, svolti nell'ambito territoriale indicato nell'art. 8.2. Gli animali macellati dovranno essere allevati nell'ambito territoriale suddetto ed appartenere esclusivamente a razze da carne autoctone e locali. Sarà, in ogni caso, obbligo dell'addetto alla vendita mostrare in maniera visibile, sia nel banco del mercato, sia nell'azienda, la **tracciabilità del prodotto** attraverso apposita cartellonistica.
- b) per i prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, potranno invece essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto

complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale), purché il bene finito sia prodotto esclusivamente nell'ambito territoriale di cui al comma a).

3. Gli imprenditori agricoli che trasformano prodotti alimentari sono tenuti a realizzare un manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97.

4. Gli imprenditori agricoli che vendono al mercato animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97 e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

5. Gli imprenditori agricoli che vendono uova di galline al mercato sono tenuti a realizzare il Piano annuale nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

6. In ogni caso i prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

Art. 12 - Modalità di vendita

1. La vendita deve avvenire:

- esclusivamente con banchi di vendita, salva l'ipotesi di ammissione di automarket qualora sia necessario il banco frigo;
- rispettando quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004;
- le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge vigente in materia;
- i prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello, i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante norme a tutela del consumatore;
- lo spazio espositivo deve inoltre essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

2. Il banco al mercato va gestito con cura e buon gusto. I termini cura e buon gusto devono connotare e qualificare positivamente il prodotto, il banco al mercato, l'azienda ed anche il territorio. Essi stanno ad indicare:

a) cura

- Ordine: sul banco al mercato, ogni prodotto o categoria di prodotto devono avere una precisa collocazione spaziale ben visibile e che riempia in modo omogeneo tutto lo spazio disponibile.
- Pulizia: in tutti i casi il prodotto deve essere pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione...).

- Laddove venga esposto, il prodotto deve essere collocato su appositi ripiani anch'essi perfettamente puliti (conservas in barattolo, dolci confezionati, frutta e verdura in cassette).

b) buon gusto

- Criteri estetici: la disposizione dei prodotti deve rispondere a criteri estetici, che ne rendano gradevole la vista; utilizzando forme geometriche, allineate, di fantasia, ecc.; i prodotti non devono mai essere disposti casualmente. I prodotti maggiormente gradevoli alla vista ed i più colorati, è opportuno vengano esposti in primo piano.
- Accessori: la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie, ricci, ecc.), cestini artigianali, cassette personalizzate, che arricchiscano l'aspetto complessivo della presentazione. Il banco al mercato può essere reso più accogliente e tipico integrandolo con elementi d'arredo quali: cesti in vimini, composizione di fiori secchi, ecc., e quant'altro contribuisca a mettere in risalto altre realtà economiche locali, funzionali a creare rete e stringere alleanze.
- Documentazione e materiale finalizzati alla valorizzazione del Circuito, della qualità dell'azienda e del prodotto, a cui dare visibilità nello spazio adibito alla vendita.
- Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.
- L'azienda deve avere sempre a disposizione, veicolandolo, il materiale promozionale delle varie proposte del territorio, predisponendo uno spazio apposito.
- Rendere visibili o consultabili eventuali attestati di frequenza ai corsi: vendita diretta, agriturismo ecc.
- Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento CE 2092/91, devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Art. 13 - Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 14 - Regole di partecipazione e svolgimento

1. L'assegnatario deve assicurare la presenza al Mercato con continuità e puntualità oltre che manifestare ed attuare un comportamento di coordinamento con gli altri soggetti assegnatari.

2. In caso di assenza l'azienda deve comunicare tempestivamente (anche a mezzo fax o e-mail) il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

3. In caso di assenza giustificata dell'assegnatario del posteggio, per un periodo superiore alle due settimane il Comune provvederà ad individuare l'azienda supplente utilizzando la seguente priorità: prima azienda, disponibile, in graduatoria generale;

4. Premesso che l'obiettivo del "mercato agricolo" è quello di assicurare prodotti di buona qualità ad un prezzo conveniente tutto l'anno, considerato che alcuni prodotti sono caratterizzati da un ciclo di spiccata stagionalità (tanto da giungere spesso alla scomparsa in taluni mesi dell'anno), potranno temporaneamente essere ammesse

nuove aziende all'interno del mercato, qualora quelle normalmente operanti non siano in grado di offrire prodotti in determinati periodi, fermo comunque il rispetto delle regole di ingresso.

5. Gli operatori ammessi devono comunque offrire un'adeguata "garanzia di copertura temporale" intendendo per tale l'arco temporale, fino ad un massimo di un anno, per il quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità. Nel caso di n. 2 assenze continuative non giustificate, con un massimo di 10 assenze annuali il posteggio sarà revocato. A tal fine sarà tenuto da parte dell'Organo di Vigilanza un registro delle presenze.

Art. 15 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli oltre alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, devono:

- a) osservare le norme igienico sanitarie vigenti.
- b) accettare i controlli che potranno essere effettuati dal Comune e dalle altre Autorità competenti, presso la propria azienda e presso il banco di vendita, allo scopo di accertare il rispetto delle norme sanitarie, la provenienza dei prodotti e la tracciabilità degli stessi.
- c) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- d) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);
- e) osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- f) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
- g) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
- h) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- i) provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, raccolta rifiuti e TOSAP, salvo specifici accordi con l'Amministrazione comunale;
- j) considerata la collocazione del mercato in un contesto urbano centrale e di particolare pregio è fatto obbligo che la collocazione dei banchi avvenga nello spazio assegnato, le strutture espositive siano allestite con cura e che tutta l'area si mantenga in condizioni di ordine, pulizia ed igiene e che al termine delle operazioni di vendita l'area sia riconsegnata in condizioni di perfetta fruibilità ed igiene.

Art. 16 – Prezzi praticati

2. Il prezzo dei prodotti venduti nel mercato agricolo verrà stabilito dal singolo produttore applicando una maggiorazione non superiore al 60% del prezzo massimo all'ingrosso degli stessi prodotti rilevato settimanalmente presso il CAAR (Centro Agro Alimentare Riminese).

3. Eventuali eccezioni alla determinazione del prezzo come sopra indicata, giustificate da particolari caratteristiche o qualità dei prodotti posti in vendita, dovranno essere indicate in appositi cartelli apposti sui prodotti stessi.

Art. 17 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

1. Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili.
2. Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato.
3. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a rispettare le regole della raccolta differenziata nonché a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende.
4. Laddove il Comune accerti che gli imprenditori agricoli non abbiano assolto alla raccolta dei rifiuti, le spese di raccolta, pulizia e di spazzamento dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

Art. 18 - Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione

1. L'imprenditore agricolo può comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, la rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione, previa presentazione di comunicazione al Comune nella sua qualità di soggetto gestore. L'avvenuta comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 19 – controlli e sanzioni

1. Il Mercato Agricolo è soggetto all'attività di controllo del Comune di S. Giovanni in Marignano Ufficio di Polizia Municipale cui viene affidato il compito di accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché alle norme da esso richiamate o presupposte, anche attraverso l'ausilio di altri corpi di polizia ed istituzioni specificatamente preposti alla verifica del rispetto delle norme fiscali, commerciali o sanitarie.
2. La trasgressione alle norme di cui al presente Regolamento, quando non costituisce violazione di altre leggi o regolamenti, è accertata e sanzionata secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni è il Sindaco del Comune.
4. Le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2001 e successive modifiche e integrazioni e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel presente Regolamento.

5. Nel caso di violazioni reiterate delle norme di cui al presente regolamento per un massimo di due volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della predetta sanzione, è disposta la sospensione all'esercizio dell'attività per 3 mercati mentre alla terza violazione nell'arco dell'anno solare è disposta la revoca dell'autorizzazione alla partecipazione.

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato almeno sino a che tutte le quote siano pagate fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 20 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga tutte quelle norme regolamentari in contrasto con il medesimo.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.

Art. 21 – Norma transitoria

1. Con l'approvazione in via definitiva del regolamento del "Mercato Agricolo" del Comune di San Giovanni in Marignano si dovrà procedere alla riassegnazione in via definitiva degli stalli di mercato da assegnare in base ai seguenti criteri di priorità: 1) anzianità della partecipazione al "Mercato Agricolo" Marignanese e numero di presenze effettivamente svolte dalla data della sua prima istituzione; 2) criterio della vicinanza territoriale della sede aziendale con il luogo di mercato.